

Studio n. 98-2013/I

Il luogo di convocazione dell'assemblea

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 febbraio 2013

Sommario: 1. L'indicazione del luogo dell'adunanza assembleare nel codice; 2. La convocazione presso la sede amministrativa; 3. Il nuovo testo dell'art. 2363, c.c. in tema di S.p.A. e la disciplina ante riforma; 4. Il nuovo testo dell'art. 2363, c.c. in tema di S.p.A.; 5. Il testo dell'art. 2479-bis, c.c. in tema di S.r.l. Sua interpretazione; 6. La clausola statutaria che consente la convocazione fuori della sede sociale; 7. Applicazione della clausola statutaria di deroga agli obbligazionisti e ai titolari di strumenti finanziari; 8. Il luogo di convocazione dell'assemblea in videoconferenza; 9. La convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale e non indicato nella clausola statutaria; 10. Lo svolgimento della riunione in luogo diverso da quello previsto nell'avviso di convocazione; 11. La riforma e l'incidenza in materia di luogo della convocazione.

1. L'indicazione del luogo dell'adunanza assembleare nel codice

L'art. 2363, c.c., in tema di S.p.A., nella sua nuova formulazione, recita che "l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente".

La norma non parla più di convocazione nella sede sociale, come previsto prima della riforma, ma si riferisce più genericamente al comune dove ha la sede la società.

Diversamente, l'art. 2479 bis, c.c., in materia di S.r.l. prevede che "salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale", mantenendo il taglio originario della disciplina ante riforma.

E' evidente la diversa regolamentazione, almeno sotto il profilo letterale, dei due modelli societari, visto che nella S.r.l., salvo diversa disposizione dello statuto, l'assemblea è convocata presso la sede sociale, mentre nella S.p.A., se lo statuto non dispone diversamente, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società.

La dottrina ha sottolineato come l'intervento riformatore nella S.p.A., ispirato a condivisibili esigenze di snellezza, "è rimasto peraltro, per così dire, a mezza strada sulla via della semplificazione. Infatti, non si rinuncia a dettare una norma di *default* (si sarebbe ben potuto lasciare all'autonomia statutaria o, ancor più, all'avviso di convocazione, l'indicazione del luogo di tenuta dell'assemblea), ma poi si detta una norma di *default* incompleta, nel senso che la indicazione del luogo di convocazione dovrà poi essere comunque completata e integrata nel

singolo avviso di convocazione con la specificazione, anche ove l'assemblea sia tenuta nel comune della sede, dell'indirizzo completo" ⁽¹⁾.

Tra l'altro, da quanto sopra evidenziato, emerge la convinzione che, di regola, nell'avviso di convocazione dell'assemblea di una S.p.A. l'indicazione del solo comune ovvero l'assenza di indicazione del luogo, ove lo statuto si limiti a riprodurre l'art. 2363, c.c., ovvero nulla disponga al riguardo, non sia sufficiente ad assolvere alla funzione informativa che l'art. 2366 richiede nel momento in cui dispone che l'avviso di convocazione debba contenere appunto l'indicazione del luogo di tenuta dell'assemblea. E' sufficiente comunque l'indicazione della sede sociale come luogo di tenuta dell'assemblea.

2. La convocazione presso la sede amministrativa

La Corte Costituzionale si era pronunciata affermando che l'art. 25 del D.Lgs.17.1.2003, n. 5 non individua un diverso criterio di competenza per territorio, ma interviene sul criterio già utilizzato dall'art. 19 del codice di rito precisandone il significato nel senso che ai fini del procedimento camerale per sede della società deve intendersi soltanto la sede legale, con esclusione della cosiddetta sede effettiva ⁽²⁾,

La giurisprudenza ante riforma, in assenza di una deroga statutaria all'art. 2363, c.c., riteneva inammissibile l'indicazione di una sede amministrativa oltre a quella legale, perché "questa duplicità di previsione significherebbe creazione di due sedi, ugualmente legali ed ugualmente amministrative, in contrasto con la disposizione di legge, che esige l'indicazione di una unica sede (legale ed amministrativa) della società" ⁽³⁾, presso la quale unicamente potrebbe riunirsi l'assemblea in mancanza di una diversa previsione statutaria.

In senso contrario si esprime la dottrina sia prima che dopo la riforma.

Prima della riforma la dottrina ha sostenuto che "la qualificazione legale in contrapposizione a quella amministrativa deriva dal gergo e non dalla legge con lo scopo di porre in evidenza una diversità che giuridicamente non esiste. La legge prescrive solo l'indicazione della sede come luogo in cui si esplica l'attività di direzione sociale e, quindi, se l'atto indica più luoghi in ciascuno dei quali si svolge una parte della predetta attività impropriamente si qualificano diversamente i predetti luoghi, i quali, invece, nel loro insieme costituiscono la sede sociale" ⁽⁴⁾.

Si è scritto che "nel senso sostenuto pare orientato il legislatore fiscale, il quale con l'art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel prescrivere gli elementi della dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche, dispone che sia indicata la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, mostrando di reputare la c.d. sede amministrativa come la sede della direzione amministrativa e

perciò giuridicamente equivalente a quella che viene denominata sede legale, che potrebbe di fatto esistere anche se non indicata nell'atto costitutivo"⁽⁵⁾

Dopo la riforma la dottrina ha affermato che "non pare tuttavia che, pur in assenza di deroghe al disposto dell'art. 2363, c.c., possa considerarsi senz'altro elemento viziante della convocazione (quindi della delibera) la convocazione in comune ove si abbia la sede amministrativa, di fatto, della società, allorquando la circostanza sia notoria ai soci e non sia ravvisabile un comportamento di mala fede degli amministratori al fine di scoraggiare l'intervento in assemblea"⁽⁶⁾

Tali interpretazioni se vogliamo forse anche condivisibili sotto il profilo sostanziale possono, però, prestarsi a contestazioni formali e per questo se ne sconsiglia l'utilizzo⁽⁷⁾.

3. Il nuovo testo dell'art. 2363, c.c. in tema di S.p.A. e la disciplina ante riforma

Il nuovo art. 2363, c.c., recepisce l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, formatosi nell'interpretazione della vecchia norma, per il quale la convocazione dell'adunanza dei soci in luogo diverso dalla sede sociale, ma compreso nell'ambito del Comune, non comportava un vizio della delibera assunta da una assemblea così convocata.

La dottrina prevalente aveva ritenuto che il luogo di convocazione dell'assemblea, pur dovendo coincidere, se non diversamente disposto dall'atto costitutivo, con il comune ove ha sede la società, nondimeno poteva essere diverso dallo stabile dove si trovavano gli uffici⁽⁸⁾.

Tale orientamento trovava giustificazione nel concetto stesso di sede sociale che veniva intesa in un duplice modo: da un lato quale spazio materialmente occupato dalla persona giuridica⁽⁹⁾, dall'altro quale luogo in cui andava convocata l'assemblea (salva diversa previsione dello statuto)⁽¹⁰⁾, concetto duplice che rappresentava la necessaria conseguenza del fatto che diversamente opinando si sarebbe assurdamente imposto che i locali della sede sociale fossero materialmente strutturati in modo da poter consentire lo svolgimento della riunione assembleare⁽¹¹⁾.

Ciò segnalava l'esistenza di un ineliminabile margine di discrezionalità degli amministratori nella scelta del luogo ove riunire l'assemblea, dovendosi discutere di conseguenza solo circa il *quantum* di discrezionalità ulteriormente assegnabile agli stessi, a mezzo di clausola statutaria.

Tale orientamento era avallato da parte della giurisprudenza che riteneva sufficiente la sola enunciazione del comune ad integrare la nozione di sede⁽¹²⁾.

Una soluzione di compromesso era seguita da altra giurisprudenza che pur ritenendo che il concetto di sede nella previsione legale si riferisse all'indirizzo completo, considerava ugualmente

adempito il precetto quando l'indirizzo fosse indicato nell'atto costitutivo, anche se non riprodotto nello statuto⁽¹³⁾.

Altra giurisprudenza affermava, viceversa che l'indicazione della sede sociale richiedeva la specificazione nello statuto oltre che del comune, anche dell'indirizzo (via e numero civico)⁽¹⁴⁾.

Per quanto qui interessa, a motivazione di tale orientamento più rigido si adduceva, posta l'equiparazione normativa tra sede della persona giuridica e domicilio della persona fisica operata dall'art. 46, c.c., oltre l'interesse dei terzi ad essere edotti su un luogo preciso e definito, anche l'analogo interesse dei soci a poter immediatamente individuare il luogo di effettivo esercizio dei diritti sociali.

Secondo la giurisprudenza "una definizione della sede comprensiva anche dell'indirizzo è postulata, inoltre, anche da altre norme, inerenti non ai rapporti tra società e terzi, ma tra società e soci: come l'art. 2363, codice civile, in tema di convocazione dell'assemblea, e l'art. 2432, codice civile, in tema di deposito del bilancio nelle quali è evidente che il legislatore ha adoperato la parola sede come sinonimo di una ben specifica ubicazione individuabile da parte dei soci e non certo con riferimento ad una intera città"⁽¹⁵⁾.

Parte della giurisprudenza pur aderendo all'orientamento da ultimo riportato, temperava tale interpretazione della norma con la precisazione che l'ubicazione del luogo di riunione nello stesso comune, in cui si trova la sede sociale, in assenza di apposita previsione statutaria, non provocava ai soci costi e difficoltà maggiori di quelli che essi avrebbero dovuto sostenere per accedere alla sede sociale e pertanto non viziava la deliberazione⁽¹⁶⁾.

Il legislatore della riforma ha in sostanza confermato l'indirizzo prevalente in materia che configurava un duplice significato di sede sociale, prevedendo che l'assemblea venga convocata "nel comune dove ha sede la società". In linea con quanto sopra l'art. 2328, comma secondo c.c., relativo al contenuto dell'atto costitutivo, diversamente dalla vecchia norma (che si riferiva alla sede della società), prescrive che venga indicato (solo) il comune della sede principale e delle sedi secondarie. Sembra in tal modo superato l'orientamento ante riforma⁽¹⁷⁾ secondo il quale l'atto costitutivo doveva indicare necessariamente l'indirizzo completo della via e del numero civico della sede sociale⁽¹⁸⁾.

In tal modo si supera quella interpretazione ante riforma che avrebbe costretto le società a dotarsi di un ufficio comprensivo di maxisale idonee a contenere un'assemblea numerosa, con conseguenti costi e soprattutto difficoltà di reperimento⁽¹⁹⁾. Il riferimento all'ambito territoriale comunale permette, infatti, agli amministratori di valutare quali possono essere i locali idonei, a seconda dell'affluenza prevista per ogni singola riunione.

4. Il nuovo testo dell'art. 2363, c.c. in tema di S.p.A.

L'art. 2363, c.c. ha natura suppletiva, stabilendo che, se lo statuto (e non più l'atto costitutivo, conformemente all'impostazione generale accolta dalla riforma) non dispone diversamente, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società.

La collocazione sistematica della norma consente di affermare che il precetto legislativo ha una valenza generale, applicandosi ad ogni tipo di assemblea di S.p.A., sia essa ordinaria oppure straordinaria.

Il dato letterale consente poi di rilevare che la sede della società costituisce un elemento puntuale del solo comune, dal momento che il legislatore ha parlato del comune dove la società ha sede, e non del comune che è sede.

Tale rilievo appare del resto confermato dal nuovo art. 111-ter disp.att. c.c. che, ai fini delle informazioni che devono essere contenute nel registro delle imprese con riferimento a ciascuna società, stabilisce, al di là delle risultanze dell'atto costitutivo, che "chi richiede l'iscrizione di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede".

Ne deriva, conseguentemente, dalla lettura combinata delle due norme, che la sede resta, dal punto di vista giuridico, un *locus loci* all'interno del comune.

Dalla medesima norma da ultimo citata si ricava altresì che tale *locus loci* è un luogo fisico, costituito da una via e da un numero civico e non un luogo virtuale, come per esempio un indirizzo di posta elettronica o un sito *internet*.

Quanto sin qui affermato evidenzia come la nuova disciplina possa costituire sotto un certo profilo una complicazione dell'avviso di convocazione, che prima della riforma poteva omettere l'indicazione del *locus loci* in cui l'assemblea andava tenuta, da intendersi coincidente con l'indirizzo della sede in forza dell'allora vigente norma suppletiva di legge ⁽²⁰⁾, mentre oggi dovrà necessariamente indicarlo (anche genericamente riferendosi alla sede sociale) ⁽²¹⁾.

5. Il testo dell'art. 2479-bis, c.c. in tema di S.r.l. Sua interpretazione

La possibilità che l'organo competente alla convocazione dell'assemblea individui un luogo di riunione diverso dalla sede sociale è stata fortemente discussa, come scritto in precedenza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l. Tuttavia, la soluzione al quesito elaborata dal legislatore della riforma recepisce normativamente l'orientamento più liberale solo nella norma delle S.p.A.

Il quesito, invece, si ripropone e, almeno apparentemente, con lo stesso grado di criticità, per la S.r.l.: ivi, infatti, il legislatore, disciplinando all'art. 2479-bis, c.c., la convocazione dei soci, prevede, al comma terzo, diversamente che per le S.p.A., quale luogo "naturale" per la riunione (e

quindi per la convocazione) la sede sociale, facendo peraltro salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Dal confronto tra le distinte (ora autonome) normative di riferimento sembrerebbe, *prima facie* che vi sia stata un'opzione chiara nel senso della diversificazione del contenuto della disciplina della S.p.A. rispetto alla S.r.l., di guisa che unici elementi comuni rimarrebbero: la rilevanza dell'indicazione del luogo di convocazione dell'assemblea dei soci e il riconoscimento di un ampio intervento dell'autonomia privata per la regolamentazione statutaria di questo aspetto del rapporto sociale⁽²²⁾.

Parte della dottrina ha scritto che la differenziazione operata nella riforma⁽²³⁾, tra disciplina della S.p.A. e della S.r.l. non sembra dovuta a un semplice difetto di coordinamento tra norme di s.r.l ed S.p.A., ma sembra determinata dalla previsione di utilizzo del tipo S.r.l. da parte di una compagine sociale ristretta, che come tale può riunirsi presso i locali della propria sede e del tipo S.p.A. da parte di un gruppo di soci più numeroso che, in quanto tale, quasi sempre necessita di uno spazio più ampio rispetto a quello a disposizione presso gli uffici ora indicati come sede⁽²⁴⁾.

Pertanto, relativamente al luogo di convocazione dell'assemblea dei soci di una S.r.l. l'art. 2479-bis, terzo comma, c.c., si riferirebbe esclusivamente alla sede della società⁽²⁵⁾, e il diverso tenore letterale delle due norme in tema di S.p.A. e S.r.l. rappresenterebbe proprio l'elemento di novità della materia⁽²⁶⁾.

Secondo altra dottrina, invece, anche per la S.r.l. il luogo naturale per la convocazione sarebbe rappresentato dal territorio comunale ove è posta la sede sociale, e non dal luogo ove essa è materialmente posta. Ciò sarebbe dimostrato dal tenore dell'art. 2463, comma primo, n. 2, c.c., che indicando il contenuto dell'atto costitutivo fa espresso riferimento al "comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie"⁽²⁷⁾. Anche per la S.r.l., pertanto, in sede di atto costitutivo, il legislatore richiede unicamente l'indicazione del comune ove è ubicata la sede sociale, ma non richiede l'indicazione dell'indirizzo, necessaria esclusivamente ai fini dell'art. 111-ter, disp. trans.; così creando, sotto il profilo al vaglio, una simmetria di disciplina tra S.r.l. e S.p.A. Se, dunque, il concetto di sede legale coincide anche per la S.r.l. non con un luogo fisico predeterminato ma con il territorio del comune ove è posta la società, ragioni logiche inducono a ritenere che il contenuto precettivo di cui all'art. 2479-bis, c.c., non può non essere interpretato nel senso che la convocazione debba avvenire presso la sede sociale quale intesa dal legislatore all'art. 2463, comma primo, n. 2, c.c.⁽²⁸⁾

Si è scritto che "tale principio è suffragato da una semplice osservazione: se oggi gli amministratori possono cambiare l'indirizzo in cui la società ha sede senza modificare l'atto costitutivo, e quindi senza che i soci ne siano a conoscenza, non avrebbe alcun senso poi

prevedere che gli stessi possano convocare l'assemblea in luogo diverso ma all'interno dello stesso comune. Per assurdo, gli amministratori potrebbero cambiare la sede la mattina della convocazione per poi ricambiarla subito dopo l'assemblea. E' quindi solo logico, ma anche ragionevole ritenere che l'assemblea ben potrà essere convocata in un qualunque luogo all'interno del comune in cui ha sede la società" ⁽²⁹⁾.

Ulteriore argomento a sostegno della conclusione sopra esposta sembra si possa individuare proprio nella sussistenza anche per la S.r.l. delle medesime esigenze che nella S.p.A. hanno spinto il legislatore a riconoscere espressamente quale luogo naturale per la convocazione dell'assemblea l'intero territorio del comune ove è ubicata la sede sociale. E ciò sol che si pensi che per le società a responsabilità limitata è ben possibile che la convocazione in luogo diverso da quello in cui è ubicata materialmente la sede sociale si giustifichi, analogamente a quanto autorevolmente affermato in tema di società per azioni, in ragione della necessità di individuare un locale che possieda i requisiti per lo svolgimento dell'assemblea, ovvero sia idoneo a consentire materialmente l'accesso ai soci ⁽³⁰⁾.

Anche in questo caso sembra consigliabile un atteggiamento prudente da parte dell'operatore.

6. La clausola statutaria che consente la convocazione fuori della sede sociale

La riforma non è intervenuta sul problema dei limiti dell'autonomia statutaria nel derogare alla disposizione relativa al luogo di convocazione dell'assemblea rispetto alla previsione legale che mentre nella S.r.l. continua a far riferimento alla sede sociale nella S.p.A. fa riferimento al territorio comunale nelle S.p.A. ⁽³¹⁾.

Nel caso di S.p.A. lo statuto può sia contemplare diversi luoghi di convocazione in sostituzione e, quindi, con esclusione della sede sociale, sia restringere, nell'ambito di tale contesto, i luoghi ove l'assemblea può essere convocata, sia prevedere che l'assemblea possa essere convocata in luoghi al di fuori di detto territorio ⁽³²⁾.

Infatti, l'inciso "salvo diversa disposizione dello statuto" consente di sostituire il comune ove è ubicata la sede con altre località come la dottrina già riteneva ammissibile prima della riforma commentando "lo statuto di una società con sede a Latina, nel quale si preveda la possibilità di convocare l'assemblea solamente nel comune di Roma" ⁽³³⁾, sia indicare nell'ambito del territorio comunale delle *locations* definite in maniera più precisa con indicazione del luogo specifica comprensiva di via e civico.

E' evidente, però, che le ipotesi sopra descritte costituiscono situazioni eccezionali, mentre la prassi statutaria tende ad ampliare lo spettro dei luoghi nei quali l'assemblea si può riunire.

In tale ultimo caso, secondo un orientamento espresso nel vigore della previgente disciplina sarebbe necessaria, a tutela dei soci di minoranza, un'indicazione specifica nello statuto del luogo di riunione dell'assemblea diverso dalla sede sociale per evitare che gli amministratori e i gruppi di comando rendano difficoltosa, se non impossibile, un'ampia partecipazione dei soci al dibattito assembleare⁽³⁴⁾.

La giurisprudenza si era chiesta, prima della riforma, se fosse lecita una clausola statutaria che legittimasse la convocazione dell'assemblea al di fuori della sede sociale, limitandosi a prevedere che l'assemblea della società potesse essere convocata genericamente anche "fuori della sede sociale" lasciando di conseguenza la discrezionalità della scelta all'organo amministrativo.

Nonostante un'isolata pronuncia giurisprudenziale favorevole⁽³⁵⁾, la dottrina ha negato che lo statuto possa attribuire agli amministratori un potere discrezionale nella determinazione del luogo di convocazione dell'assemblea, temendo che l'attribuzione della scelta del luogo di riunione al consiglio potesse "sovertire quella facile e sicura attività delle assemblee" voluta dal legislatore⁽³⁶⁾, così come parte della giurisprudenza che negava potesse attribuirsi agli amministratori un potere discrezionale nella determinazione del luogo di convocazione dell'assemblea⁽³⁷⁾.

La dottrina ha osservato che "l'art. 2363, c.c. non consenta che una sola interpretazione; stabilito, infatti, che la sede sociale è uno spazio specifico e specificamente individuato nell'atto costitutivo, la sua alternativa non può non essere uno spazio altrettanto specificamente determinato"⁽³⁸⁾.

Si è scritto che "nella mente del legislatore, infatti, è presente l'idea di consentire la riunione assembleare in luogo diverso dalla sede sociale, ma sarebbe contraddittorio ritenere che, mentre la sede deve essere indicata specificatamente anche come luogo di riunione dell'assemblea, il luogo alternativo, in cui i soci si possono riunire, può essere indicato genericamente. Le ragioni che militano a favore della specifica indicazione della sede militano anche a favore della specifica indicazione del luogo alternativo. La preventiva determinazione del luogo di riunione dell'assemblea serve sia per limitare il potere dell'amministratore, sia per informare i soci delle località in cui possono essere convocati; quest'esigenza non può ritenersi sussistere solo per la sede sociale e non anche per la località alternativa"⁽³⁹⁾

Anche la giurisprudenza sembra ritenere inammissibile una clausola che genericamente preveda la convocazione in luogo diverso dalla sede in considerazione del fatto che "la possibilità nell'atto costitutivo di derogare alla regola della convocazione dell'assemblea nella sede della società, pur se consentita dall'art. 2363, c.c., non permette di prescindere dalla predeterminazione, se non altro spaziale, dei diversi prevedibili luoghi di convocazione, non solo in

relazione all'eventuale eccessiva onerosità della partecipazione dei soci all'assemblea, ma anche in riferimento al termine fissato di almeno otto giorni prima per la spedizione delle relative comunicazioni, non essendo tale termine suscettibile di garantire la presenza dei soci ad un'assemblea convocata dagli amministratori in un qualsiasi luogo della terra a loro scelta"⁽⁴⁰⁾.

Più precisamente, la giurisprudenza temeva che tale clausola fosse in contrasto con il principio inderogabile posto dalla disciplina della società a tutela del diritto soggettivo dei soci di governare, con la partecipazione all'assemblea e con l'esercizio del diritto di voto, il destino della società, diritto di voto di cui il socio veniva in pratica spogliato per le difficoltà di partecipare a sedute assembleari che, in ipotesi, gli amministratori decidessero di convocare nei punti più impensati e lontani nel mondo⁽⁴¹⁾.

Dopo la riforma la prospettiva dottrinale sembra essere cambiata. Vi è chi ha affermato che "appare preferibile ammettere una deroga alla norma di *default* anche in termini ampi (l'avviso di convocazione indica il luogo di tenuta della assemblea anche fuori dal comune ove la società ha sede o simili), lasciando ai rimedi di diritto comune volta a volta appropriati la tutela del diritto di partecipare alla assemblea in caso di fissazione di luoghi in violazione dei principi di correttezza e quindi in modo abusivo"⁽⁴²⁾. Altra dottrina con toni ancora più decisi ha scritto che "deve considerarsi pienamente valida ogni clausola statutaria che, in tema di luogo di convocazione dell'assemblea, rimetta la relativa scelta alla discrezionalità degli amministratori, senza alcuna precisazione o restrizione di carattere geografico (ad esempio, limitando tale possibilità ad un preciso ambito territoriale oppure, in negativo, escludendo determinati luoghi o stati), oppure preveda genericamente che l'assemblea possa essere convocata anche all'estero; inoltre dovrà negarsi la necessità che la clausola statutaria derogatoria all'art. 2363 preveda espressamente il tipo di discrezionalità cui gli amministratori devono attenersi (che, a sua volta, deriva dai principi in materia e non richiede alcuna apposita formulazione statutaria)"⁽⁴³⁾.

Anche se non si può non tener conto di tale nuova tendenza dottrinale è ancora opportuna, ad avviso di chi scrive, una certa cautela nell'adozione di clausole statutarie che genericamente demandino all'organo amministrativo la scelta del luogo ove convocare l'assemblea.

Se parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono illegittima la clausola che preveda che l'assemblea può essere convocata nella sede sociale o genericamente altrove⁽⁴⁴⁾, non esiste, invece, un orientamento consolidato circa il requisito di determinatezza ritenuto sufficiente nell'indicazione statutaria del luogo ove si può tenere l'assemblea.

Per tale dottrina nello statuto andavano indicati non più di due o tre luoghi determinati ove tenere l'assemblea⁽⁴⁵⁾.

Per un orientamento giurisprudenziale l'ambito territoriale sarebbe legittimo se limitato al territorio della regione in cui si trova la sede sociale⁽⁴⁶⁾.

Secondo altri sarebbe sufficiente delimitare l'ambito territoriale comunque nazionale (e cioè con espressioni del tipo: in Padova, in Friuli Venezia Giulia, in Italia, ecc.)⁽⁴⁷⁾.

Anche la delega statutaria che consente di attribuire all'organo amministrativo il potere di trasferire la sede sociale (in virtù del disposto del nuovo art. 2365 in materia di S.p.A.) indica il territorio nazionale come ambito entro il quale può muoversi l'organo amministrativo, ed in tale ambito sembra di conseguenza legittima la previsione statutaria del luogo ove tenere l'assemblea dei soci⁽⁴⁸⁾.

Se, anche con qualche eccezione, si poteva e si può ritenere ora a maggior ragione consolidata anche una previsione che consenta la convocazione dell'assemblea "genericamente" nel territorio italiano, forti erano, invece, le resistenze ad ammettere la validità di una clausola che consentisse di convocare l'assemblea all'estero⁽⁴⁹⁾.

A favore della validità di una clausola che preveda genericamente la possibilità di convocazione dell'assemblea all'estero si è espressa parte della dottrina⁽⁵⁰⁾. Detta dottrina ha ricordato che "al riguardo, si deve segnalare che nel corso dei lavori preparatori della Commissione ministeriale era emersa la proposta di inserire un secondo comma così formulato – nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio l'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea possa essere convocata nei paesi dell'Unione Europea. Siffatta proposta, tuttavia, non ha avuto seguito; pertanto, in difetto di limitazioni, si deve ritenere che lo statuto possa prevedere la convocazione dell'assemblea anche all'estero. La validità della clausola non sembra possa essere valutata distinguendo a seconda che gli stati esteri siano indicati genericamente o siano specificatamente individuati"⁽⁵¹⁾.

Infatti, sul piano sostanziale non vi sarebbe differenza tra la generica previsione della possibilità di convocare l'assemblea all'estero e la previsione corredata da una lunga elencazione degli stati in cui sia possibile la convocazione⁽⁵²⁾,

Parte della giurisprudenza riteneva che la illegittimità di una clausola generica dipendesse "non solo per la pratica spoliatazione del diritto di voto che il socio potrebbe subire, ma anche dalla considerazione della impossibilità di una valutazione preventiva circa la reperibilità della persona idonea a redigere il verbale dell'assemblea straordinaria, che deve essere un notaio, nella imprevedibile località estera che verrà scelta di volta in volta dagli amministratori"⁽⁵³⁾ (in tal modo manifestando contrarietà nei confronti di una convocazione all'estero).

Inoltre, parte della giurisprudenza riteneva illegittima la clausola generica comprensiva della possibilità di convocazione all'estero, perché, se reiterata, avrebbe eluso la disciplina del recesso del socio.

Si sarebbero ottenuti illegittimamente alcuni degli effetti propri del trasferimento della sede sociale all'estero, senza consentire al socio di esercitare il diritto di recesso⁽⁵⁴⁾.

Secondo un'opinione espressa sempre nel vigore della precedente disciplina la convocazione della società all'estero sarebbe ammessa solo nel caso di società costituite all'estero con sede nel territorio dello stato e di società costituite in Italia ma con attività all'estero⁽⁵⁵⁾.

Una prassi statutaria aveva portato alla redazione di statuti sociali che prevedono la possibilità che l'assemblea si tenga in paesi stranieri (elencati nello statuto) con precisazione che tale facoltà potrà trovare applicazione soltanto con riferimento alle assemblee ordinarie⁽⁵⁶⁾ (che possono svolgersi per il nostro ordinamento anche senza l'intervento del notaio).

La dottrina era giunta, già prima della riforma, a ritenere ammissibile la clausola statutaria che prevedeva la possibilità di convocare l'assemblea in determinati stati esteri⁽⁵⁷⁾, senza l'indicazione delle specifiche località estere nell'ambito di detti stati. Di tale avviso era anche parte della giurisprudenza che ha osservato: "è la stessa legge che, con gli artt. 2505 e 2509 c.c. di deroga all'art. 26 delle preleggi sulla legge regolatrice della forma degli atti, mostra di stabilire una differenza fra luogo di convocazione e vincoli di forme prescritti dalla legge nazionale ed ammette la possibilità di iscrizione di atti sociali formati all'estero.

Una volta ammessa la possibilità di convocazione di assemblee in un paese estero si era precisato che non si intende la ragione della delimitazione ulteriore, rappresentata dalla necessità di indicare oltre lo stato estero (come luogo di esercizio di sovranità diversa da quella nazionale) anche la località territoriale"⁽⁵⁸⁾.

Dopo la riforma sembra ormai consolidato l'orientamento secondo cui sarebbe sufficiente l'indicazione del diverso ambito territoriale (almeno lo stato ma non il comune) a garantire il buon funzionamento della società e la salvaguardia degli interessi dei soci ad essere messi in condizione di partecipare e di essere informati e di non sopportare eccessivi costi o difficoltà⁽⁵⁹⁾.

Tale orientamento sembra da preferirsi a quello più restrittivo perché quest'ultimo si scontra con il dato letterale della norma che non stabilisce alcun limite alle deroghe statutarie⁽⁶⁰⁾.

La dottrina, peraltro, ha criticato l'incoerenza di quell'orientamento che ritiene invalida la clausola che non indichi la specifica località all'estero e valida la clausola che non indichi la specifica località in Italia⁽⁶¹⁾ dal momento che la convocazione a Nizza dell'assemblea di una società che avesse sede a Ventimiglia lede assai meno i diritti dei soci di quanto non faccia una convocazione a Pordenone verso i soci di una società di Canicattì⁽⁶²⁾.

Alle critiche riguardanti la legittimità della clausola statutaria che prevede la convocazione dell'assemblea in un determinato luogo o stato fuori dal territorio italiano si è obiettato, da un lato, che gli amministratori agendo come arbitratori ex art. 1349, c.c., nella loro attività di designazione del luogo di riunione sono tenuti ad agire con *arbitrium boni viri*⁽⁶³⁾, dall'altro, che solo ai soci deve riconoscersi il diritto di sindacare le scelte discrezionali degli amministratori ogni qual volta ledano il loro diritto di intervenire in assemblea⁽⁶⁴⁾, inoltre la presenza *in loco* di un console che eserciti funzioni notarile sembra consentire la redazione del verbale⁽⁶⁵⁾.

In tema, vista la necessità di rivedere il concetto di paese straniero o estero, di fronte al processo di unificazione europea⁽⁶⁶⁾, considerato che la finalità della norma è quella di tutelare la possibilità di ciascun socio di partecipare all'assemblea, che lo statuto può prevedere a norma dell'art. 2370 c.c., riformato, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sembra opportuno adottare un'interpretazione ampia dell'inciso "salva diversa previsione", sino ad arrivare ad una previsione di convocazione fuori della sede sociale anche in uno stato straniero purché statutariamente indicato, previsione corretta attraverso una tutela statutaria del diritto del socio a partecipare all'assemblea, ispirata al principio di buona fede⁽⁶⁷⁾.

Tale criterio, peraltro, dovrebbe governare le scelte degli amministratori di trasferire la sede della società all'interno del territorio nazionale, qualora detto potere sia loro attribuito statutariamente.

Al fine di garantire tale diritto del socio è, pertanto opportuno che lo statuto preveda le ragioni specifiche al verificarsi delle quali l'assemblea possa essere convocata all'estero, documentabili dall'organo amministrativo e oggettivamente accertabili, ad es. quando più della metà dei soci risiedano o siano domiciliati nello stato estero in cui si indice l'assemblea⁽⁶⁸⁾.

Sembra inoltre opportuno, nel caso di convocazione all'estero, allungare statutariamente il termine di convocazione in modo di permettere al socio di organizzare la propria presenza all'assemblea. Inoltre, si dovrà cercare di prevedere nello statuto la predisposizione, ove possibile, di un collegamento con mezzi di telecomunicazione con la sede sociale, al fine di permettere al socio di partecipare all'assemblea da luogo diverso.

Infine, si dovrà statutariamente disporre, nel caso di assemblea straordinaria, che "il relativo verbale dovrà comunque essere redatto nella forma di atto pubblico, secondo i principi del diritto internazionale privato, e depositato presso un notaio italiano (cfr. artt. 64-71 Legge 218/95 e art. 106, n.4, legge 89/13).

La qualità di pubblico ufficiale della persona che ha ricevuto l'atto pubblico estero, la sua competenza e la regolarità delle forme utilizzate andranno apprezzate con riferimento alla legge dello stato straniero dal quale l'atto proviene⁽⁶⁹⁾.

In conclusione, l'indicazione statutaria dei luoghi ove può riunirsi l'assemblea sarà illegittima solo in casi limite quali l'indicazione di luoghi inesistenti⁽⁷⁰⁾.

7. Applicazione della clausola statutaria di deroga agli obbligazionisti e ai titolari di strumenti finanziari

Resta da verificare se siano applicabili all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni statutarie deroganti le norme di legge in materia di assemblea straordinaria.

In materia, la giurisprudenza propende per la soluzione negativa visto che l'assemblea degli obbligazionisti non è un organo della società, ma di un gruppo di suoi creditori organizzabili collegialmente; pertanto, se il regolamento del prestito non dispone diversamente, va convocata per legge nella sede della società, restando inefficace al riguardo ogni diversa clausola dell'atto costitutivo relativa all'assemblea straordinaria, soprattutto se modificata in data successiva all'emissione del prestito⁽⁷¹⁾.

Ciò sembra valere anche per le ipotesi di assemblee o riunioni di soggetti non classificabili tecnicamente come soci (v. i soggetti di cui agli artt. 3349 e 3351).

8. Il luogo di convocazione dell'assemblea in videoconferenza

La previsione di legge circa la possibilità che lo statuto consenta l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione pone il problema se la clausola statutaria che amplia la delimitazione territoriale dei luoghi in cui convocare le assemblee sociali debba riguardare ed indicare tutti i siti in cui può essere previsto il collegamento audio/video degli intervenuti.

Secondo la tesi dell'indicazione plurima dei luoghi collegati in convocazione non si comprende il motivo che dovrebbe spingere a fissare con una finzione giuridica un luogo unico in cui la riunione si consideri tenuta, quando nella realtà è palese che l'assemblea si tiene in tanti luoghi distinti quanti sono quelli (collegati).

Si è scritto che sembra insuperabile l'ulteriore obiezione che se si considera l'assemblea tenuta nel luogo in cui si trovano il verbalizzante e/o il presidente, o in cui si trova la sede telematica dei collegamenti, concentrando i soci in luoghi al di fuori dello spazio definito dalla clausola si aggirerebbe la norma di legge di cui all'art. 2363, c.c.⁽⁷²⁾.

Secondo una teoria intermedia sarebbe preferibile ritenere che sia necessario indicare solo i luoghi di convocazione in cui si potrà trovare il soggetto verbalizzante, visto che in tale luogo si intenderà svolta la riunione. Infatti, in linea di principio, è irrilevante la collocazione territoriale dei luoghi audio o video collegati, in quanto la consentita modalità di partecipazione accresce le

possibilità di intervento del socio, senza sacrificarne l'interesse ad essere fisicamente presente nel luogo di convocazione ove si terrà la riunione⁽⁷³⁾.

Parte della dottrina ritiene, però, implicitamente, che il luogo dove si debba considerare tenuta l'adunanza possa essere diverso da quello in cui si trova il soggetto verbalizzante e/o il presidente, laddove scrive che "normalmente la sede di svolgimento dell'assemblea coinciderà con il luogo ove si trovano il presidente di essa ed il soggetto – segretario o notaio – che ne cura la verbalizzazione"⁽⁷⁴⁾.

Tale diverso luogo potrebbe allora essere comunque quello indicato dallo statuto, sembrando, però, necessario che quel luogo sia uno dei luoghi a cui si può accedere per partecipare all'adunanza e/o secondo parte della dottrina il luogo "nel quale l'impianto di telematico viene collocato"⁽⁷⁵⁾.

Sembra ancora prevalente in dottrina la ricostruzione secondo cui il luogo di convocazione sarebbe sempre e comunque unico. Detta interpretazione trovava fondamento, prima della riforma, nella preoccupazione di rispettare la lettera della legge, là dove si cita il "luogo" di convocazione, termine usato al singolare (art. 2363, nella rubrica, e 2366, c.c., in tema di assemblea). A tale orientamento si obiettava però che "l'uso del singolare luogo si spiega non postulando una ipotetica volontà preclusiva della pluralità dei luoghi di convocazione bensì richiamando la già menzionata imprevedibilità di riunioni in luoghi distinti collegati da parte del legislatore del 42"⁽⁷⁶⁾. Tale obiezione sembra sconfessata dal legislatore della riforma, laddove conferma il termine "luogo" al singolare e quindi la disciplina ante riforma.

9. La convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale e non indicato nella clausola statutaria

Prima della riforma una giurisprudenza di merito aveva affermato che la convocazione dei soci in un luogo diverso dalla sede sociale, purché compreso in un territorio il cui accesso non provochi per i soci maggiori costi o difficoltà di quelli che sarebbero stati necessari per accedere alla sede sociale, non comporta alcun vizio della deliberazione"⁽⁷⁷⁾.

La giurisprudenza di legittimità, viceversa, dopo aver confermato l'orientamento ante riforma secondo cui gli artt. 2363 e 2468 ante riforma non potevano interpretarsi in senso strettamente letterale, intendendo per sede lo stabile lo stabile o l'unità immobiliare in cui la società ha i propri uffici, che per le loro permanenti caratteristiche strutturali o per ragioni contingenti di inagibilità potrebbero essere eventualmente inadeguati a costituire il luogo di riunione e di svolgimento dell'assemblea, ma devono interpretarsi nel senso che l'assemblea possa essere convocata entro l'ambito del territorio del comune in cui si trova la sede della società, aggiunge,

però, che non può invece condividersi l'affermazione della legittimità di una convocazione dell'assemblea riunita in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, perché avvenuta in un luogo situato nelle immediate vicinanze del comune della sede sociale, da questo distante solo pochi chilometri, facilmente raggiungibile senza costi o difficoltà maggiori di quelli che sarebbero stati necessari per accedere alla sede sociale⁽⁷⁸⁾.

Infatti secondo la Suprema Corte l'interpretazione di dette norme ante riforma secondo cui sarebbe consentita la convocazione in un comune limitrofo "contrasta con la lettera e la *ratio* della citata disposizione, che chiaramente collegano il luogo della convocazione alla sede della società, consentendo la deroga a tale criterio solo in caso di espressa e specifica clausola statutaria, nel contesto di una regolamentazione che tende a salvaguardare, nello stesso tempo, il diritto dei soci di partecipare all'assemblea e l'esigenza dell'organo amministrativo di reperire locali idonei a consentire il regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea. Ritenere legittima la convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello della sede della società, purché da questo distante pochi chilometri e, facilmente raggiungibile senza costi o difficoltà maggiori di quelli necessari per accedere alla sede sociale, significherebbe, in contrasto con la disciplina normativa di cui all'art. 2363 c.c., testo previgente, subordinare alla valutazione discrezionale degli amministratori, non ancorata a criteri oggettivi e predeterminati nello statuto sociale, l'interesse dei soci, in particolare di quelli di minoranza, a partecipare all'assemblea"⁽⁷⁹⁾.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza la riunione dell'assemblea fuori dei luoghi statutariamente previsti comporta l'impugnabilità (ex art. 2377, c.c.) della delibera, in quanto non assunta in conformità all'atto costitutivo⁽⁸⁰⁾.

Ugualmente impugnabile (ex art 2377, c.c.), sembrava la riunione avvenuta in luogo non compreso nella partizione territoriale indicata nello statuto (nella specie l'assemblea era stata convocata a Roma, mentre lo statuto imponeva che la convocazione avesse luogo nella sede sociale o in altra importante città dell'Alta Italia)⁽⁸¹⁾.

Come diretta conseguenza dell'applicazione del nuovo art. 2436, c.c., sembra impugnabile ex art. 2377, c.c., la deliberazione assunta dall'assemblea presso la nuova sede sociale qualora la deliberazione precedente che ne ha deciso il trasferimento non venga iscritta⁽⁸²⁾.

Non sembrano costituire orientamenti contrari a tale assunto, ma più che altro correttivi a siffatta affermazione dettati dal buon senso le pronunce di merito di altri giudici che hanno affermato: in primo luogo che "non può ravvisarsi motivo di nullità sostanziale nell'essere stata l'assemblea convocata in un locale diverso dallo stabile in cui la società ha la sua sede, specie quando sia certo che, come nel caso in esame è avvenuto, lo spostamento sia dovuto ad una

necessità contingente, quale la distruzione o il grave danneggiamento per evento bellico, dello stabilimento sociale”⁽⁸³⁾.

In quel periodo post bellico esisteva addirittura una norma l’art. 14 del D.L. 18 gennaio 1945, n. 7, la quale ammetteva la possibilità di convocare l’assemblea fuori della sede della società quando “almeno i tre quarti del capitale di una società per azioni avente sede nel territorio non ancora liberato appartenga a persone che si trovano in territorio liberato o ad enti i cui rappresentanti si trovino in questo territorio”; in secondo luogo, che “le regole relative al funzionamento dell’assemblea devono essere valutate rispetto alla tutela che danno all’interesse dei soci: la legge stabilisce una serie di modalità affinché si realizzi lo scopo di porre tutti i soci in condizioni di partecipare alla riunione e di essere informati sugli argomenti che in essa si tratteranno. In questa cornice, la violazione delle predette regole assume rilevanza giuridica soltanto se produce la lesione dell’interesse dei soci, mentre, nel caso in cui nessuna lesione ne derivi, essa assume i caratteri di una semplice irregolarità, che può eventualmente farsi causa di responsabilità del soggetto che l’ha commessa.

Naturalmente, essendo l’indicazione del luogo meramente strumentale alla informazione del socio che consenta allo stesso di intervenire all’assemblea sembra valida la deliberazione di un’assemblea totalitaria tenuta nonostante lo statuto prevedesse un diverso luogo di convocazione, come nell’ipotesi esaminata dalla giurisprudenza che riguardava una riunione all’estero nonostante lo statuto prevedesse come luogo di riunione ammesso solo l’Italia⁽⁸⁴⁾.

10. Lo svolgimento della riunione in luogo diverso da quello previsto nell’avviso di convocazione

Premesso che nella convocazione della S.p.A. sarà opportuno, se non necessario, indicare sempre l’esatta via e numero civico in cui si terrà l’assemblea, potendo risultare incerta la generica dizione “presso la sede sociale, resta da esaminare come la giurisprudenza abbia in passato considerato il fatto che la riunione si sia tenuta in luogo diverso da quello indicato nella convocazione.

La giurisprudenza ha sempre sanzionato l’ipotesi di assemblea tenutasi di fatto in un luogo diverso da quello indicato in convocazione, perché ciò potrebbe impedire a tutti i soci aventi diritto di partecipare e di concorrere alle deliberazioni assunte⁽⁸⁵⁾.

La Suprema Corte ha affermato che “non è sufficiente, quindi, per individuare la regolarità della fattispecie procedimentale di formazione della volontà deliberativa, che una convocazione vi sia, che essa provenga dall’organo munito dei relativi poteri e che di essa sia stata data comunicazione, ma è necessario che poi l’assemblea avvenga nel luogo di convocazione;

diversamente si verrebbe a creare una situazione meramente apparente, ma sostanzialmente interruttiva dell'iter legale necessario alla formazione della delibera assembleare, tale da determinarne la situazione di inesistenza" ⁽⁸⁶⁾.

A seguito della riforma la fattispecie pare vada ricondotta alla nullità, anche se non mancano opinioni diverse che sembrerebbero optare per l'annullabilità ⁽⁸⁷⁾.

Non convince l'affermazione di parte della dottrina secondo cui "in relazione alla fattispecie in oggetto pare dunque legittimo concludere che l'elemento discretivo tra il vizio di inesistenza e quello di semplice annullabilità della deliberazione sia data dalla constatazione, o meno, dell'avvenuta riunione, sia pure in modo irregolare, dell'organo istituzionalmente deputato ad esprimere la volontà sociale" ⁽⁸⁸⁾.

La giurisprudenza invocata da detta dottrina a supporto della propria tesi riguardava, infatti, un caso in cui comunque tutti i soci erano intervenuti alla riunione ed erano, quindi, stati in grado di discutere e votare, con l'unico vizio dell'assenza del collegio sindacale, ma in una situazione di pseudo totalitarità ⁽⁸⁹⁾.

Naturalmente, il vizio non rileva nell'ipotesi di assemblea totalitaria ⁽⁹⁰⁾, nella quale i soci si dichiarino sufficientemente informati ⁽⁹¹⁾ ove comunque la *ratio* della norma finalizzata alla partecipazione del socio alla riunione assembleare è *in re ipsa* rispettata, anche se formalmente violata.

La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto inoltre che se anche "cause di forza maggiore rendono inagibile la sede scelta, sia prima che durante la riunione i lavori non possono svolgersi (o continuare) in una sede diversa, ma si deve provvedere ad una nuova convocazione" ⁽⁹²⁾. "L'addotta causa di forza maggiore (invasione del luogo dell'adunanza originariamente fissata con l'avviso di convocazione da parte di elementi estranei alle persone aventi diritto alla partecipazione all'assemblea), mentre giustifica il mancato svolgimento di detta assemblea, non può invece conferire legittimità e validità all'assemblea perché, sopravvenuta la impossibilità di tenere l'assemblea nel luogo e alla data prevista, gli amministratori della società ben avrebbero potuto e dovuto convocare altra assemblea nel rispetto delle formalità di legge (art. 2366 c.c.)" ⁽⁹³⁾.

Non fa eccezione a tale principio altra giurisprudenza di merito che afferma che l'inidoneità del locale ad accogliere tutti i soci intervenuti, per l'intervento della forza pubblica che per motivi di sicurezza da un certo momento impediva ai soci l'accesso alla sede, non costituisce motivo di inesistenza della deliberazione assembleare, visto che gli altri soci erano stati dirottati in una sala vicina, ed avevano comunque potuto recarsi nella sala principale per rendere dichiarazioni e votare ⁽⁹⁴⁾.

Una recente pronuncia giurisprudenziale ha precisato che “per quanto riguarda il rilievo relativo al fatto che l’assemblea si sia svolta presso una sede diversa da quella stabilita, osserva il G.I. che le circostanze riportate nel verbale assembleare, circa l’impossibilità dei soci di accedere alla sede legale, perché chiusa, appaiono in mancanza di specifiche deduzioni sulla normale accessibilità della sede, sufficienti a far ritenere che tale fatto non costituisca un grave motivo che giustifichi la sospensione della deliberazione”⁽⁹⁵⁾.

Nel caso di specie il socio amministratore aveva revocato, illegittimamente a giudizio del giudice, il rinvio della discussione di alcuni punti all’ordine del giorno ad assemblea da tenersi in altra data, rinvio deciso all’unanimità dai soci, invocando a giustificazione della revoca suoi motivi di salute e non consentendo ai soci l’accesso alla sede.

Sembra evidente che la decisione non voglia intaccare il principio che l’assemblea debba tenersi nel luogo ove è stata convocata, bensì sanzionare un comportamento in mala fede del socio amministratore egli stesso causa dell’impossibilità di osservare la regola.

11. La riforma e l’incidenza in materia di luogo della convocazione

Dopo la riforma la dottrina si è interrogata sulle conseguenze di una convocazione che ometta di indicare il luogo della riunione.

L’art. 2379, terzo comma, precisa che la convocazione non è mancante e quindi la deliberazione non è nulla se consente “a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea”.

Secondo parte della dottrina “non dovrebbe dirsi necessario l’ordine del giorno, la cui mancanza può rilevare solo come possibile causa di annullabilità, né ad attenersi alla formulazione letterale della norma, l’indicazione del luogo della riunione, giacché il legislatore parla espressamente, e soltanto, di data”⁽⁹⁶⁾.

Nella sostanza ciò significherebbe che un avviso di convocazione può essere irregolare per omessa indicazione, appunto del luogo (art. 2366, primo comma, c.c.); ma anche che detta irregolarità non è tale da poter cagionare la nullità della deliberazione, ove sia indicata la data di riunione e l’avviso irregolare sia recapitato anteriormente a tale data⁽⁹⁷⁾

Secondo altra dottrina sarebbe da estendere anche all’omissione del luogo la sanzione di nullità, considerato che una convocazione senza indicazione del luogo non è una convocazione⁽⁹⁸⁾.

In realtà, sembra che si debba considerare l’essere avvertiti della convocazione come essere posti nella condizione di parteciparvi, intendendosi “avvertiti delle materie da trattare, del giorno dell’ora e del luogo ove si svolgerà l’assemblea”, ovvero che si debba ritenere che, a fronte di una informazione minima ricevuta dal socio, ossia la notizia che si svolgerà un’assemblea e la data in

cui si svolgerà, spetti al socio raccogliere le altre informazioni utili per parteciparvi, non potendo diversamente il socio invocare la nullità di una deliberazione alla quale “con un po’ di sforzo avrebbe potuto partecipare”.

Pertanto, secondo altra dottrina “qualora nell’avviso di convocazione non venga indicato il luogo di convocazione dell’assemblea, alla luce dei nuovi artt. 2377 e 2379 c.c. le deliberazioni assunte saranno annullabili per irregolarità dell’avviso e non nulle (o inesistenti) per mancanza della convocazione⁽⁹⁹⁾

La seconda soluzione sembrerebbe essere più in linea con lo spirito della riforma.

Un diverso ragionamento deve farsi nel caso in cui nell’avviso di convocazione l’indicazione del luogo non sia mancante, ma errata con la conseguenza di ingannare il socio mettendolo nell’impossibilità di partecipare all’assemblea. In tal caso, sembra riprenda vigore l’ipotesi della nullità della deliberazione.

La giurisprudenza ha affermato che non sembra degna di accoglimento la lamentela giudiziaria di un socio per l’avvenuta convocazione dell’assemblea ordinaria di una società in un luogo diverso dalla sede sociale (il che, nella specie, era consentito dall’atto costitutivo), e più precisamente in un grande edificio (ove era situato lo studio di un noto professionista) senza che fosse stata fornita nessun’altra informazione circa l’esatta ubicazione dei locali destinati ad ospitare la cennata adunanza⁽¹⁰⁰⁾.

Come rilevato dalla giurisprudenza, non è certo contestabile – in via generale – che l’avviso previsto dall’art. 2366, c.c., deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sicché il diritto di intervento del socio deve ritenersi violato ogni qualsivoglia non sia stato messo in grado di partecipare all’assemblea per omessa comunicazione o difetto di specificità dell’avviso; ciò nonostante, l’avviso spedito ai singoli soci nel caso di specie doveva considerarsi rituale, in quanto poteva ritenersi idonea – al accennato fine – la sola indicazione dell’indirizzo anagrafico dello studio professionale che notoriamente ed abitualmente assisteva la società, anche perché era risultato, per altro verso, che lo stesso socio recalcitrante aveva più volte frequentato in precedenza lo studio in questione, per ragioni inerenti alla conduzione degli affari sociali⁽¹⁰¹⁾.

La pronuncia è espressione di quel principio di buona fede che si vuole caratterizzi comunque il comportamento del socio, e pertanto non è da ritenersi manchevole o carente l’avviso di convocazione quando l’indicazione del luogo consenta ai soci di percepire ove si terrà la riunione.

- 1) MARCHETTI, Sub art. 2363, in *Commentario della riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 3.
- 2) Corte Costituzionale del 5-10, maggio 2005, in *Impresa c.i.*, 2005, 1042.
- 3) Trib. Cassino, decr., 18.1.1991, in *Società*, 1991, 1369, con nota critica di Salafia.
- 4) SALAFIA, *Sede legale e sede amministrativa specificate in statuto*, in *Società*, 1991, 1370.
- 5) SALAFIA, ult. cit., 1370.
- 6) MARCHETTI, op. cit., 4.
- 7) Scrive TASSINARI, Sub art- 2363, in *Commentario Romano al nuovo diritto delle società*, Padova, diretto da d'Alessandro, Padova, 2011, 439, "in ogni caso, come già ritenuto nel vigore della precedente norma, la nozione di sede rilevante ai fini dell'interpretazione della norma al vaglio, coincide con quella legale, e non può essere sostituita da un'eventuale diversa ubicazione della c.d. sede effettiva". In tal senso anche Meloncelli, Sub art. 2363, in *A.a.V.v.*, La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, Vol. II, tomo I, 250.
- 8) DI SABATO, *Manale delle società*, Torino, 1995, 379; Ferrara Ir – Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, 468.
- 9) SALAFIA, *Luogo di convocazione degli amministratori*, in *Società*, 1987, 746; Trib. Palermo, 13.1.1979, in *Vita not.*, 1980, 271; App. Catania, 29.4.1982, in *Dir. fall.*, 1982, II, 707; App. Milano, 11.4.1982, in *Riv. Not.*, 1982, 337.
- 10) CAPUANO, *La validità delle convocazioni anomale*, in *Società*, 2008, 201.
- 11) ANGELICI, *In tema di distribuzione di utili senza espressa deliberazione assembleare; convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale; termine per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio*, in *Riv. Not.*, 1992, 1019; ROMANO PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*, Milano, 1951, 165; WEILLER, *Indipendenza della nozione giuridica della sede della società da quella dell'indirizzo*, in *Riv. not.*, 1962, 922; BUCCI, *Sede ed indirizzo della società*, in *Giur. comm.*, 1976, I, 122; GIULIANI, *Osservazioni ad App. Milano*, 20 gennaio 1960, in *Riv. not.*, 1961, 323.
- 12) App. Palermo, decr., 9.3.1979, in *Vita not.*, 1980, 223; App. Brescia, 7.10.1988, in *Società*, 1989, 74; App. Perugia, 21.2.1985, in *Riv. not.*, 1985, 458; App. Torino, 27.1.1982, in *Foro it.*, 1982, 2936.
- 13) App. Genova, decr., 9.3.1984, in *Vita not.*, 1984, 1612. Sull'argomento della sede vedi per una ampia sintesi degli orientamenti, Sebastiano, Ancora sul contenuto dell'espressione sede sociale, in *Riv. not.*, 1984, 351.
- 14) Trib. Torino, decr., 11.9.1990, in *Società*, 1991, 73; App. L'Aquila, 19.1.1988, 251; Trib. Perugia, 14.12.1984, in *Riv. not.*, 1985, 458; Trib. Ascoli Piceno, 6.12.1982, in *Società*, 1983, 1028; App. Catania, 29.4.1982, in *Dir. fall.*, 1982, II, 707; Trib. Verona, decr., 14.3.1994, in *Società*, 1994, 961; Trib. Catania, 4.4.1991, in *Società* 1991, 1669.
- 15) Trib. Torino, decr., 11.9.1990, in *Società*, 1991, 73, Trib. Milano, 22.3.1983, in *Società*, 1983, 1282.
- 16) Così Trib. Genova, decr., 11.7.1987, in *Riv. not.*, 1988, 435.
- 17) Trib. Torino, 11.9.1990, in *Società*, 1991, 73.
- 18) SANTOSUOSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, 29.
- 19) LIBONATI, *Assemblea e patti parasociali*, in *Riv. Dir. comm.*, 2002, 463.
- 20) FIORIO, sub art 2363, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, Vol. I, 466, sottolinea come "in assenza di diverse disposizioni statutarie che consentano di individuare in maniera precisa il luogo ove si tiene l'assemblea, l'avviso di convocazione dovrà farne espresso riferimento".
- 21) MARCHETTI, op. cit., 4.
- 22) Scrive CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2007, 303, che "i soci possono inserire nell'atto costitutivo l'indicazione del luogo di convocazione, eventualmente difforme dalla sede della società: in ordine ai limiti di tale possibilità valgono i principi applicabili alla società per azioni". Secondo Cian, *Le decisioni assembleari*, in *A.a.V.v.*, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da Ibbà e Marasà, Padova, 2009, 63, nota 34, "quanto alla sede legale, va innanzitutto chiarito se la disposizione contenuta nell'art. 2479-bis, comma 3, faccia riferimento alla sede in senso stretto della società o al territorio comunale, come fa oggi, espressamente, l'art. 2363 (in questo caso l'indicazione nell'avviso non potrebbe mancare); a favore della prima soluzione parrebbe esprimersi la circostanza che il legislatore della riforma, intervenuto in materia di società per azioni (com'è noto, la precedente versione del citato art. 2363 collocava testualmente l'assemblea proprio presso la sede della società), ha invece mantenuto l'originaria dizione con riguardo alla società a responsabilità limitata; soluzione che potrebbe giustificarsi in ragione del tendenziale minor numero di soci in questo caso; ma non è inverosimile neppure pensare semplicemente ad un difetto di

- coordinamento tra le due norme, che consenta di interpretare l'una (l'art. 2479 bis) alla luce dell'altra, per il che potrebbe deporre l'inutilità dell'irrigidimento di cui verrebbero altrimenti a gravarsi il meccanismo deliberativo". Secondo Cottino, *Diritto societario*, Padova, 2011, 667, "l'assemblea si riunisce presso la sede sociale, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo"; secondo Ferrara jr e Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006, 929, "è l'atto costitutivo che stabilisce il luogo della riunione; in mancanza essa si tiene presso la sede sociale".
- 23)** Sull'argomento: GAVELLI, *Trasferimento della sede sociale nell'ambito del comune*, in *Società*, 2005, 579; ZAGRA, *Iscrizione nel Registro delle imprese: le novità della riforma sulla sede sociale*, in *Società*, 2005, 1023; FAUCEGLIA, *La nuova disciplina della costituzione e delle nullità delle società di capitali: prime riflessioni*, in *Dir. fall.*, 2003, 1264.
- 24)** MAGLIULO, *Le decisioni dei soci*, in *A.a.V.v., La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2007, 374.
- 25)** MURINO, *Su art. 2363*, in *Codice commentato delle S.p.A.*, Torino, 2007, II, 346.
- 26)** BENAZZO, *Sub art. 2479-bis*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, 419; secondo CIVERRA, *L'assemblea dei soci nelle società di capitali*, Milano, 2011, 88, "occorre in primo luogo osservare una differente formulazione rispetto all'art. 2363 c.c. che, fatto salvo il diritto di diversa previsione statutaria, indica che il luogo dove deve essere convocata l'assemblea si identifica con il comune dove la società ha sede, lasciando, così, ai soggetti legittimati alla convocazione ampia libertà circa l'individuazione del *locus loci*.; al contrario, appare estremamente più restrittiva la previsione dell'art. 2379-bis, terzo comma, che impone la convocazione presso la sede sociale, ossia al preciso indirizzo ove viene posta tale sede nel comune e comunicato al registro delle imprese a norma dell'art. 111-ter disp. att. c.c.".
- 27)** MICELI, *Due questioni in tema di convocazione dell'assemblea di s.r.l.*, in *Notariato*, 2008, 655.
- 28)** MICELI, *ult. cit.*, 655.
- 29)** CAPUANO, *ult. cit.*, 203.
- 30)** MICELI, *op. cit.*, 655.
- 31)** MURINO, *Su art. 2363*, in *Codice commentato delle S.p.A.*, a cura di Fauceglia e Schiano di Pepe, Torino, 2007, II, 347.
- 32)** DI AMATO, *op. cit.*, 262.
- 33)** V. NOTARI, *Regole statutarie sul funzionamento dell'assemblea*, in *Riv. Not.*, 2002, 572.
- 34)** GRIPPO, *L'assemblea delle società per azioni*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1985, 367.
- 35)** *Trb. Vasto*, 31.10.1985, in *Riv. Not.*, 1986, 190. In realtà tale pronuncia si accontentava dell'indicazione statutaria che restringeva l'ambito territoriale entro il quale convocare l'assemblea entro il territorio nazionale, addirittura giungendo ad interpretare una clausola statutaria che prevedeva genericamente la convocazione fuori della sede sociale come limitata alla convocazione sul territorio italiano visto che nella clausola non c'era "alcuna positiva previsione di convocabilità dell'assemblea all'estero e, pertanto, appare non legittima la forzosa tutela preventiva dei soci a garanzia dei quali l'ordinamento giuridico mette a disposizione adeguati strumenti giuridici per impugnare eventuali atti lesivi dei propri diritti".
- 36)** SALAFIA, *Luogo di convocazione degli amministratori*, in *Società*, 1987, 748.
- 37)** *App. Napoli*, 27.3.1996, in *Giur. It.*, 1997, I, 2,35; *App. Milano*, 8.1.1971, in *Giur. It.*, 1971, I, 2, 885.
- 38)** SALAFIA, *Luogo di convocazione degli amministratori*, in *Società*, 1987, 748.
- 39)** SALAFIA, *ult. cit.*, 748.
- 40)** *App. Napoli*, 27.3.1996, in *Riv. not.*, 1997, 911.
- 41)** *App. Milano*, 7.8.1959, in *Riv. dir. comm.*, 1961,II, 47.
- 42)** MARCHETTI, *Sub art. 2363*, in *Commentario della riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 6.
- 43)** TASSINARI, *Sub art- 2363*, in *Commentario Romano al nuovo diritto delle società*, Padova, diretto da d'Alessandro, Padova, 2011, 441.
- 44)** SALAFIA, *Luogo di convocazione degli amministratori*, in *Società*, 1987, 748.
- 45)** DE GREGORIO, *Delle società e delle associazioni commerciali*, Torino, 1938, 408.
- 46)** *App. Catania*, 14.4.1988, in *Società*, 1988, 757. .
- 47)** In tal senso: *Trib. Udine*, *decr.*, 4.5.1993, in *N.g.c.c.*, 1995, I, 425; *App. Napoli*, 27.3.1996, in *Giur. It.*, 1997, I, 2, 35.
- 48)** La dottrina sottolinea però come la limitazione al territorio nazionale della delega un provincialismo cui la riforma non si è saputa sottrarre, Montagnani, *Sub art. 2363*, in *A.a.V.v., Società di capitali*, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, Vol. I, 444.
- 49)** Contrario LO CIGNO, *Delle società per azioni*, Torino, 1984, 71

- 50) DI AMATO, Sub art. 2363, in *Società per azioni*, Azioni, società collegate e controllate, assemblee, in La riforma del diritto societario a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 263.
- 51) DI AMATO, ult. cit., 263.
- 52) DI AMATO, ult. cit., 263.
- 53) App. Milano, decr., 21.2.1975, in Riv. not., 1976, 570.
- 54) Trib. Milano, decr., 10.3.1970, in Riv. not., 1970, 497.
- 55) DEL CONTE, *Convocazione all'estero dell'assemblea di società per azioni*, in Riv. Soc., 1960, 81.
- 56) PICONE, *Autonomia statutaria ed assemblee di S.p.A. non quotate*, in Società, 2001, 171.
- 57) Sulla possibilità di convocare l'assemblea all'estero: Carcano, Sulla Convocazione all'estero dell'assemblea, in Riv.soc., 1986, 1326.
- 58) App. Milano, decr. 8.5.1984, in Riv. not., 1984, 943.
- 59) SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 105
- 60) VASELLI, *Deliberazioni nulle ed annullabili delle società per azioni*, Padova, 1947,127.
- 61) App. Catania, 14.4.1988, in Dir. fall., II, 470; App. Bologna, 27.4.1984 e 10.4.1984, in Riv. Not., 1984, 969; .
- 62) DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2003, 259.
- 63) NOBILI, *Convocazione all'estero dell'assemblea di società per azioni*, in Riv. Soc., 1957, 439.
- 64) Così FIORIO, Sub art. 2363, *op. cit.*, 467.
- 65) GIULIANI, *Convocazione di assemblea fuori sede*, in Riv. not., 1970, 497.
- 66) In tal senso: LAURINI, *La società a responsabilità limitata*, Milano, 2000, 110.
- 67) Così sembra esprimersi la dottrina quando afferma che si deve ponderare in base al criterio di ragionevolezza se l'adunanza debba tenersi in Italia o possa svolgersi anche all'estero, MELONCELLI Sub art. 2363, in A.a.V.v., *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, Vol. II, tomo I, 251. Fiorio, sub art 2363, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, Vol. I, 467.
- 68) App. Catania, decr., 14.4.1988, in Società, 1988, 757.
- 69) GIULIANI, *Convocazione di assemblea fuori sede*, in Riv. Not., 1970, 499; ASQUINI, In tema di voto segreto e di altre questioni, in Giur. Merito, 1970, I, 499. Per il problema del verbale redatto all'estero: PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in Riv. Not., 2002, 585.
- 70) Sull'argomento DI SABATO, *Accessibilità per i soci del luogo di convocazione e sospensione dell'efficacia di delibera assembleare*, in Riv. Dir. impr., 2006, 445.
- 71) Trib. Alessandria, 2.4.1992, in Foro it., 1992, I,2, 441.
- 72) RESCIO, *L'assemblea e le decisioni dei soci*, in A.a.V.v., Il nuovo ordinamento delle società, Lezioni sulla riforma e modelli statutari, Milano, 2003, 123.
- 73) PALAZZOLO, *La telematica nelle riunioni assembleari*, in N.g.c.c., 2003, II, 279.
- 74) OLIVIERO, *L'autonomia statutaria nella nuova disciplina dell'assemblea delle società per azioni*, in Riv. not., 2003, I, 875; Marchetti, *op. cit.*, 2008, 6; Fiorio, *op. cit.*, 467; Santi, Sub art. 2363, in Comm. Al codice civile, a cura di Cendon, Milano, 2010, 12..
- 75) SALAFIA, *L'intervento nell'assemblea della S.p.A. e della s.r.l.*, in Società, 2004, 677.
- 76) RESCIO, *op. cit.*, 123.
- 77) Trib. Genova, decr., 11.7.1987, in Riv. not., 1988, 452. In tal senso anche App. Catanzaro, 14.10.2002, sentenza n. 440/02 riformata da Cass., 17-1-2007, n. 1034, in Foro it., 2007, 3501, secondo cui l'assemblea era valida "attesa la contiguità territoriale del luogo di convocazione" distante pochi chilometri dal comune ove era ubicata la sede sociale.
- 78) Cass., 17.1.2007, n. 1034, in Foro it., 2007, 3501.
- 79) Cass., 17.1.2007, n. 1034, cit.
- 80) Cass., 17.1.2007, n. 1034, cit; Trib. Catania, 10.1.2002, in Società, 2002, 879, con nota adesiva di Fusi.
- 81) Trib. Ferrara, decr., 20.6.1970, in Riv. not., 1970, 219.
- 82) Sull'argomento prima della riforma App. Milano, 14.1.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 348.
- 83) App. Torino, 28.1.1946, in Giur it., 1947, I, 2, 223.
- 84) Trib. Bologna, 2.6.1992, in Vita not., 1992, 1071. L'affermazione della giurisprudenza non sembra però del tutto convincente. Infatti, l'art. 2366, quarto comma, c.c., (che prevede la c.d. assemblea totalitaria) sana la mancanza delle formalità di convocazione "suddette" e quindi ad es. la mancata indicazione del luogo della riunione, ma non sembra del tutto certo che possa sanare la violazione dello statuto qualora l'assemblea si tenga in luogo diverso da quelli indicati nello stesso.

- 85)** Cass., 14.1.1993, n. 403, in *Società*, 1993, 484, con nota di Ambrosini; Trib. Udine, 30.1.1962, in *Dir. giur.*, 1963, 143; v. anche Trib. Milano, 27.1.1986, in *Dir. fall.*, 1987, II, 623. Dopo la riforma: Trib. Milano, 30.3.2009, in *Giur. It.*, 2009, 2719.
- 86)** Cass., 14.1.1993, n. 403, cit.
- 87)** LUONI, Nota a Trib. Milano, 30.3.2009, in *Giur. It.*, 2009, 2719.
- 88)** AMBROSINI, *Ipotesi di inesistenza della delibera assembleare criteri di individuazione*, *Società*, 1993, 487.
- 89)** Trib. Milano, 27.1.1986, in *Società*, 1986, 609.
- 90)** Trib. Bologna, 2.6.1992, in *Foro it.*, rep. *Società*, n. 491.
- 91)** Trib. Catania, 10.1.2002, in *Società*, 2002, 879.
- 92)** BIANCHI, *Assemblee ordinarie e straordinarie*, Padova, 1999, 182.
- 93)** Trib. Torino, decr., 5.2.1977, in *Giur. comm.*, 1977; II, 715.
- 94)** Trib. Lanciano, 25.11.1985, in *Foro it.*, 1986, I, 1062.
- 95)** Trib. Napoli, ord., 25.5.2004, in *Riv. dir. comm.*, 2005, II, 325.
- 96)** LENER, Sub art. 2379, in *Società di capitali*, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, 569.
- 97)** TERRUSI, Sub art. 2379, in *Commentario al codice civile*, a cura di Cendon, Milano, 2010, 429.
- 98)** Muscolo, Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nella S.p.A., in *Società*, 2003, 542; Montagnani, op. cit., 445. Secondo ROVERI e FACCHIN, Sub art. 2379-ter, in *Commentario delle società*, a cura di Grippo, Milano, 2009, tomo primo, 465, "la norma non risolve espressamente il dubbio in ordine all'omissione del luogo di convocazione dell'assemblea, in passato ritenuta dalla giurisprudenza causa di inesistenza della deliberazione, sebbene la *ratio* della norma sembri condurre ad individuare nella mancata indicazione del luogo un'ulteriore possibile ipotesi di nullità". Secondo CHIAPPETTA, Sub artt- 2379-2379ter, in *Assemblea a cura di Picciau*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, 309, "potrebbe al riguardo sostenersi che alla mancata indicazione del luogo di convocazione dell'assemblea si possa supplire con l'applicazione dell'art. 2363, comma 1, presumendosi che l'assemblea si svolga nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. In contrario, è stato evidenziato che la necessità di un'informazione tempestiva sul luogo della convocazione, per l'effettiva idoneità dell'avviso a permettere la partecipazione all'assemblea, fa ritenere che nel caso di avviso che non informa del luogo della riunione sussistono le stesse ragioni che hanno spinto il legislatore a comminare la nullità per mancata informazione sulla data"-
- 99)** FIORIO, op. cit., 466. Per LENER, Sub art. 2379, in *Società di capitali*. *Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres*, Napoli, 2004, Vol. I, 569, "non dovrebbe dirsi necessario l'ordine del giorno, la cui mancanza può rilevare solo come possibile causa di annullabilità, né ad attenersi alla formulazione letterale della norma, l'indicazione del luogo della riunione, giacché il legislatore parla espressamente, e soltanto, di data. Vi è però chi fa notare che una convocazione senza indicazione del luogo non è una convocazione e proposto di estendere anche all'omissione del luogo la sanzione di nullità. Non ritengo però che una simile soluzione sia condivisibile in un regime che fa della tassatività delle nullità il perno della disciplina". In tal senso si esprime anche Marziale, Sub artt. 2379-2379-ter, in *Commentario Romano al nuovo diritto delle società*, Padova, diretto da d'Alessandro, Padova, 2011, 884, secondo cui "la norma non fa cenno alla mancata indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di riunione dell'assemblea. Tale omissione darebbe luogo, secondo alcuni, ad un'ulteriore ipotesi di nullità della delibera, poiché renderebbe la convocazione del tutto inidonea a conseguire lo scopo che le è assegnato dalla legge; si è però obiettato che questa soluzione non sarebbe compatibile con la nuova disciplina della riforma, caratterizzata dal principio di tassatività delle nullità e che, pertanto, la delibera dovrebbe essere ritenuta, nell'ipotesi considerata, solo annullabile". Secondo SANZO, Sub artt. 2379-2379 bis, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, Vol. I, 654, "certamente, per il futuro, potrebbe ritenersi non nullo un avviso munito dei requisiti minimi, nel quale però non sia specificato che l'adunanza si terrà presso la sede della società (il luogo della convocazione non essendo contemplato dalla norma tra i requisiti prescritti a pena di nullità):" Per Guerrieri, Sub art. 2379-2379-ter, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, Vol. I, 596, nota 51, "deve escludersi, invece, che costituisca causa di nullità della delibera anche la mancata indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo dell'assemblea".
- 100)** LUGATO, *La caccia agli errori da parte dei soci dissenzienti*, in *Società*, 1982, 772.
- 101)** Trib. Roma, 23.11.1981, n. 10739, inedita.

(Riproduzione riservata)